



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE FAVA"
Via Timparello, 47 - Tel. e Fax 095-7277486
MASCALUCIA (Catania)
Cod. Fisc. 93238350875 - Codice Meccanografico CTIC8BC002
e-mail ctic8bc002@istruzione.it pec: ctic8bc002@pec.istruzione.it
sito web: www.icgfava.edu.it

**AL PERSONALE
DOCENTE**

AI GENITORI

AL SITO WEB

ALLA BACHECA ARGO

Circ. n. 59

OGGETTO: Definizione del monte orario personalizzato e conteggio delle assenze alle lezioni. Deroga al limite massimo di assenze degli studenti.

VISTI:

- il D.Lgs n. 59 del 2004 e ss.mm;
- il DPR n.122 del 22 giugno 2009;
- la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del marzo 2011;
- il PTOF di questo istituto.
- i Regolamenti d'istituto;
- la Sentenza del TAR Lazio Sez. III bis n. 9795/2021 del 14 settembre 2021;
- la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n.2044 del 17 settembre 2021.
- Il D.I. 182/2020.
- Il D.I.153/2023 che ha modificato il D.I. 182/20 ed in particolare l'art.13, c. 2, lett. a).
- Il Regolamento di Istituto

Si riportano di seguito le indicazioni inerenti alla definizione del monte orario personalizzato, al conteggio delle assenze alle lezioni e alle condizioni di eventuale deroga al limite massimo di assenze degli studenti. La norma stabilisce che per l'ammissione allo scrutinio un alunno deve aver frequentato i 3/4 delle ore di lezione a lui destinate, facendo riferimento, per ogni anno di corso, all'orario curricolare e obbligatorio. Tale requisito verrà personalizzato per i casi specifici previsti nei piani didattici personalizzati o facenti riferimento a norme ministeriali.

Saranno considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica: "...alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi

anche non continuativi durante, i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura”.

In tal caso, la documentazione e i certificati medici (precisanti la durata effettiva della degenza) debbono essere consegnati il giorno del rientro a scuola.

DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE

Si definiscono di seguito i criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza (tre quarti dell'orario annuale personalizzato), limitando la possibilità di deroga alle situazioni in cui parte prevalente delle assenze è dovuta alle seguenti situazioni:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati da certificazione medica, certificazione di ricoveri ospedalieri e assimilati.
2. terapie e/o cure programmate e documentabili;
3. gravi e documentati motivi di famiglia: **non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a viaggi familiari anche se preannunciate dalle famiglie e giustificate e le assenze dovute ai provvedimenti disciplinari.**
4. partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. Per quanto concerne gli studenti atleti di alto livello, indicazioni possono essere tratte dall'elenco inserito nella nota 3769 del 14-09-2018; per quanto concerne le attività sportive dilettantistiche, un valido riferimento può essere trattato consultando il registro nazionale delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche sul sito del CONI (<https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>).
5. Partecipazione a concorsi, premi e manifestazioni artistico-musicali di rilevanza nazionale o, comunque, di una certa importanza all'interno del panorama artistico nazionale o esami di conservatorio o enti certificatori per la musica e le arti.
6. Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventistica del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche).
7. Le assenze degli alunni con BES (bisogni educativi speciali) non certificati ma riconosciuti come associati a particolari disagi dai singoli consigli di classe come oggetto di deroga.
8. La visita settimanale della studentessa e/o dello studente ad un genitore detenuto in carcere o in altre strutture detentive e/o ricoverato presso strutture sanitarie.
9. Colloqui con psicologi e assistenti sociali.

Le assenze sempre documentabili e per eccezionali motivi familiari (come trasferimenti temporanei del nucleo familiare per motivi di lavoro e/o situazioni di grave disagio socio-familiare) saranno prese in considerazione da parte dei consigli di classe al fine di garantire “un intervento didattico fortemente personalizzato”.

In questo modo, i consigli di classe individueranno direttamente l'area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale nella definizione dei progetti didattici personalizzati, valutando l'opportunità di stabilire deroghe su “ogni situazione che necessita di un possibile intervento di tipo pedagogico – didattico e che, pur in assenza di documentazione clinica o diagnosi, motiva l'assunzione delle stesse”.

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. In ogni caso, potrà essere concessa deroga dal limite minimo di

frequenza unicamente se, a giudizio esclusivo e motivato da parte del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati e non ad una mera misurazione. In merito alle attività sportive, all'interno del regolamento d'istituto saranno inserite le specifiche di cui al punto 4 e che, in ogni caso, le eventuali ore perse dovranno essere recuperate per garantire l'ammissione all'anno scolastico successivo.

Per la scuola secondaria di I grado, la non frequenza di almeno i 3/4 del monte ore personalizzato potrebbe comportare la non ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di Stato.

Il monte ore previsto per la scuola secondaria di I grado è pari a:

MONTE ORE SETTIMANALE ORE TOTALI NUMERO MASSIMO DI ASSENZE

29+1 (classi a tempo normale) 990 ore annuali 247,5 ore

30+6 (classi a tempo prolungato) 1188 ore annuali 297 ore

SVOLGIMENTO SCRUTINIO FINALE

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il segretario del Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

- Gli studenti per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio.
- Gli studenti per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistano le seguenti due condizioni:

- situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;
- possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.

Non è necessario che ricorrano entrambe le suddette condizioni ma è necessario che vi sia sempre la possibilità di effettuare una valutazione chiara e trasparente in tutte le discipline.

1) Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultino condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza e/o per i quali non sia possibile comunque effettuare una seppur minima valutazione degli apprendimenti, non saranno scrutinati e, di conseguenza, risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato).

2) Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, ma in possesso di documentazione per la concessione della deroga, non saranno scrutinati e, di conseguenza, risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato) se non ci saranno le condizioni per una valutazione chiara e trasparente in tutte le discipline.

3) Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, ma in possesso di documentazione per la concessione della deroga, saranno scrutinati e, di conseguenza, risulteranno ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato) solo se ci saranno le condizioni per una valutazione chiara e trasparente in tutte le discipline.

Terminate le operazioni preliminari di verifica, per i soli alunni ammessi allo scrutinio si procederà quindi alle operazioni di valutazione finale in cui si stabilirà l'ammissione o meno alla classe successiva (o all'Esame di Stato). Ricordando che ciò che conta sono le ore di non frequenza e non soltanto i giorni, i segretari dei Consigli di classe dovranno monitorare costantemente le assenze degli alunni al fine di intervenire, al massimo dopo il decimo giorno anche non consecutivo di assenza (o pari numero di ore di assenza dalla frequenza), per prevenire eventuali situazioni di non ammissione alla classe successiva e/o agli esami di Stato. Laddove si verificasse

che un alunno abbia un elevato numero di assenze e/o di ritardi e/o di uscite anticipate il segretario è tenuto ad informare immediatamente il dirigente scolastico e il referente della dispersione.

I certificati medici, dalla scuola dell'Infanzia alla Secondaria di I grado, dovranno essere prodotti solo dopo 10 giorni di assenza continuativa dell'alunno/a.

Si ricorda che, l'art. 49 del DPR 445/2000, prevede la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari e che, pertanto, i genitori non possono, attraverso le dichiarazioni sostitutive, autocertificare il proprio o l'altrui stato di salute.

Pertanto, al fine di rendere possibile la validazione dell'anno scolastico anche attraverso le deroghe alle assenze per motivi legati a stati di salute e/o a terapie mediche, occorrerà semplicemente che venga prodotto e consegnato al docente della classe, una sola volta, certificato da parte dell'ente che eroga eventuale terapia e/o certificato rilasciato dal pediatra di libera scelta o da altro medico del servizio sanitario nazionale attestante che l'alunno/a debba necessariamente assentarsi o a causa dello stato di salute o al fine di effettuare una terapia e che essa debba essere necessariamente effettuata in orario scolastico indicandone la fascia oraria e la durata del trattamento.

Al fine di tutelare la privacy del minore e di garantire il necessario buon trattamento dei dati personali non è necessario che venga fatta menzione della patologia. I documenti contenenti diagnosi non potranno essere in alcun modo trattati.

Si ricorda, infine, che a seguito della Sentenza del TAR Lazio, richiamata in premessa, e di quanto previsto dal D.I. 153/2023, anch'esso richiamato in premessa, nel caso di terapie che necessitano di una personalizzazione dell'orario di frequenza dell'alunno con disabilità, esso potrà essere preso in considerazione solo:

- 1) per eccezionali e documentate esigenze sanitarie;
- 2) su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola;
- 3) con richiesta motivata.

Allo stesso modo, non sarà possibile esonerare in maniera generalizzata gli alunni con disabilità da alcune attività didattiche svolte dalla classe con partecipazione ad attività di laboratorio separate.

Per quanto non contemplato all'interno della presente comunicazione, si farà riferimento ai Regolamenti d'Istituto che, una volta approvati dal Consiglio d'Istituto, assumono valore giuridico per quanto in essi previsto.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Viviana Ardica

(firma autografa sostituita a mezzo stampa

*ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.lgs.
n. 39 del 1993)*